

## ***La istituzione del tribunale unico per le persone, le famiglie ed i minori***

*Valeria Montaruli<sup>1</sup>*

**Sommario:** 1. Linee generali della riforma.- 2.La perdita della collegialità multidisciplinare e il concreto rischio di perdita della specializzazione dei magistrati.- 3. L'utilizzo dei giudici onorari nell'UPP. – 4. La carenza di risorse.- 5. Le criticità relative agli uffici di Procura presso il TPMF.- 6. Disposizioni transitorie.- 7. Aspetti procedurali. Necessità di interventi di coordinamento del rito con la struttura del TPMF. - 7.1. La ripartizione degli affari. - 7.2. Necessaria modifica dell'art. 403 cc e dell'art. 38 disp. att. cc. -8. Conclusioni.

### ***1 - Linee generali della riforma***

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge-delega 26 novembre 2021, n. 206, ha introdotto il nuovo rito in materia familiare e minorile e la disciplina del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella sezione VII del Capo IV<sup>2</sup>.

Quanto al **nuovo rito**, già in vigore dal 28.2.2023, pur essendo condivisibile nel suo intento di giurisdizionalizzare i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, ha introdotto inutili appesantimenti istruttori e decisorii, che già nel breve periodo hanno di gran lunga aumentato la necessità di adottare provvedimenti urgenti in sede di convalida degli allontanamenti ex art. 403 cc e provvedimenti indifferibili inaudita altera parte e a contraddittorio differito ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc, con un effetto moltiplicatore dell'attività di udienza e degli adempimenti che gravano su un numero insufficiente di magistrati togati, essendo stata nel contempo sensibilmente ridotta la possibilità di avvalersi della collaborazione dei giudici onorari. Al notevole appesantimento della fase introduttiva nei procedimenti aventi carattere di urgenza, è conseguito il rallentamento dei procedimenti ordinari, che pur necessitano di una trattazione in tempi ragionevoli, senza che vi sia stato un effettivo rafforzamento dei diritti di difesa dei soggetti coinvolti.

---

<sup>1</sup> Valeria Montaruli, presidente Tribunale minorenni Bari

<sup>2</sup> [GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38](#)

Peraltro, lo stesso legislatore si è reso conto dell'indispensabilità della collaborazione dei giudici onorari nella trattazione dei procedimenti civili, prorogando sino all'entrata in vigore della TPMF la possibilità, pur parziale, di delegare specifiche attività, compreso l'ascolto del minore.

A questo deve aggiungersi **il notevole aggravio determinato dall'impatto prodotto** dall'operatività del SICID (Sistema di accesso informatico al fascicolo telematico), a partire dal 1° luglio 2023, nei tribunali per i minorenni, che scontano una carenza di personale amministrativo mediamente quantificabile nel 30%, e che non hanno beneficiato del potenziamento dell'UPP con gli addetti all'ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge 2021/80 con l'apporto dei fondi del PNRR. La mancanza di un'adeguata formazione e assistenza e le numerose criticità manifestate dal sistema, ancora in via di soluzione, hanno ulteriormente complicato l'attività degli uffici giudiziari minorili.

Con riferimento alla **riforma ordinamentale**, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 17.10.24, certamente condivisibile è l'idea di istituire un tribunale unico per i settori della famiglia e dei minori, come rimedio alla frammentazione delle competenze tra diverse autorità giudiziarie. Come pure, va vista positivamente l'istituzione di un ufficio autonomo di Procura.

Tuttavia, l'impianto dell'istituendo TPMF sconta alcune rilevanti criticità, che ne renderanno assai difficile l'implementazione e che, comunque, comporteranno una rilevante perdita di specializzazione, in danno della tutela dei minori in situazioni di pregiudizio ed in particolare:

- 1) l'attribuzione della delicatissima competenza sulla materia *de potestate* al giudice monocratico;
- 2) la clausola di invarianza di risorse finanziarie e degli organici;
- 3) l'incertezza del regime transitorio.

## ***2. La perdita della collegialità multidisciplinare e il concreto rischio di perdita della specializzazione dei magistrati***

La più grave criticità che si ravvisa nella riforma, rispetto al primario valore della tutela del superiore interesse del minore, consiste nella **perdita della collegialità multidisciplinare nell'istituendo tribunale**, nonostante sia stata consacrata da una copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione (cfr. Corte Cost. n.222/1983, n.

172/2001, n.330/2003, n. 1/2015, n.139/2020, e in materia civile la n. 194/2015, e Cass.15.7.2014 n.16175, Cass.7.10.2014 n.21110). Già nella scorsa legislatura tale criticità è stata ravvisata in due ordini del giorno di iniziativa parlamentare, con il parere favorevole del Governo, purtroppo ad oggi mai attuati. Ma soprattutto, la riforma ha disatteso il monito dell'Europa, atteso che lo scorso 5 aprile 2022 il Parlamento Europeo ha licenziato la risoluzione (P9\_TA (2022/0104) destinata agli Stati membri sul tema *“Tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia”* in cui raccomanda agli Stati membri di adottare *“un approccio multidisciplinare”* in materia. La stessa relazione illustrativa del decreto delegato osserva che, pur non potendosi allo stato superare la composizione monocratica del giudice delle sezioni circondariali, *“si confida che possa sopravvenire prima dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo attuativo della delega”*, modifica cui ad oggi non si è invece dato corso.

Come è stato osservato nel parere del CSM relativo alla legge n. 206/2021, la rigida suddivisione tra la sezione distrettuale (che opera in forma collegiale e con la presenza dei giudici onorari esclusivamente negli affari di competenza) e le sezioni circondariali ( che operano in composizione monocratica e senza l'apporto degli esperti) introduce un elemento di forte discontinuità del TPMF rispetto all'esperienza dei tribunali per i minorenni.

In generale, concreto e particolarmente allarmante è il rischio di una **perdita di specializzazione della magistratura operante nel settore**. Non è stata, infatti, data attuazione alla previsione della delega relativa al divieto di assegnare al TPMF magistrati di prima nomina, che eserciteranno delicatissimi compiti, come l'allontanamento del minore, la sospensione o la decadenza della responsabilità genitoriale, gli affidamenti etero – familiari, senza il conforto del collegio multidisciplinare e per giunta sommersi da una copiosa mole di affari.

È previsto esclusivamente per i magistrati assegnati al tribunale per i minorenni e alla procura presso il tribunale per i minorenni, che entrino di diritto a far parte dell'organico del TPMF e delle procure della Repubblica presso il TPMF istituiti presso le medesime sedi, mentre i magistrati di appello e i magistrati assegnati al tribunale ordinario

possono essere assegnati, a loro domanda, al TPMF, anche in via non esclusiva, secondo il criterio della maggiore specializzazione. Posto che l'art. 107 Cost. stabilisce una riserva di legge con riferimento alla possibilità di assegnazione del magistrato ad altra sede, il legislatore ben potrebbe intervenire sulle guarentigie, riconoscendo anche dei benefici connessi al cambio di ufficio e di sede. L'automatismo dell'assegnazione al TPMF non è peraltro esteso al personale amministrativo in servizio presso i tribunali e le procure minorili.

Nell'ottica di assicurare la funzionalità dell'unitario tribunale, si è previsto che i magistrati assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie possano essere destinati, tramite procedura tabellare, congiuntamente a più sezioni (la sezione distrettuale e una sezione circondariale o più sezioni circondariali), con il concreto rischio di dover svolgere l'attività giudiziaria in una sede diversa e distante rispetto a quella di originaria appartenenza, sulla base dei provvedimenti tabellari assunti.

Alla luce delle carenze di organico che prevedibilmente si registreranno nel TPMF e delle incertezze di destinazione, è del tutto verosimile che il passaggio nell'istituendo tribunale non sarà richiesto, con la non auspicabile conseguenza che vi accederanno in prevalenza magistrati di prima nomina e comunque privi di competenze specialistiche.

A questa perdita di specializzazione non potrà porsi rimedio con la presenza dei giudici onorari esperti solo nei procedimenti di adottabilità e di adozione e nei procedimenti penali e amministrativi, e, con funzioni di ausilio, nell'Ufficio per il processo disciplinato dal d.lgs. n. 151/2022. Non può non rilevarsi che è destinata ad aggravarsi la già attuale perdita di affezione degli esperti, anche alla luce della loro marginalizzazione, della presumibile mobilità tra sezione distrettuale e sezioni circondariali, e del mancato adeguamento della disciplina degli emolumenti, invero assai esigui, alle nuove attività che saranno chiamati a svolgere in veste di ausiliari.

### ***3. L'utilizzo dei giudici onorari nell'UPP***

Il capo III del d.lgs. n. 151 del 2022 disciplina l'ufficio per il processo istituito nella sezione distrettuale e nelle sezioni circondariali del TPMF, che è composto dai componenti dell'UPP ex art. 4 (addetti, GOP,

tirocinanti ex art. 73 d.l. 2013/69 ed ex art. 37 D.L. 98/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dipendenti) e i giudici onorari esperti. Vengono particolarmente disciplinate le funzioni di ausilio che potranno prestare, anche, previa autorizzazione del Presidente, fuori dalla sede di servizio. !!!!

Ai sensi dell'art. 10, possono essere delegate funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento. Presso le sezioni circondariali, è previsto che i giudici onorari esperti interloquiscano con le parti processuali, con gli ausiliari del giudice e con i servizi territoriali, coadiuvino i curatori speciali nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale; garantiscano il raccordo con i servizi sociosanitari. Specifiche funzioni svolgeranno nei procedimenti per i MSNA, in materia di immigrazione, amministrativi e penali.

Seppure l'articolazione prevista per l'UPP consentirà di valorizzare le competenze professionali dei giudici onorari esperti, vi è il concreto rischio - stante la situazione di aggravio in cui verosimilmente verseranno i magistrati dell'istituendo TPMMF, chiamati a gestire una copiosa mole di procedimenti in composizione monocratica - che gli esperti siano adibiti surrettiziamente allo svolgimento di funzioni giurisdizionali, per supplire alle carenze di personale giudiziario. A tale rischio potrà ovviarsi mediante il deposito nel procedimento di relazioni riassuntive dell'attività svolta dai medesimi, che potrà così essere sottoposta al vaglio del contraddittorio delle parti.

#### ***4. La carenza di risorse***

Il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dovrà essere articolato in 29 sezioni distrettuali e 140 sezioni circondariali, il che comporta che **il suo regolare funzionamento necessiterà di un adeguato numero di magistrati e di unità di personale.**

Già all'indomani dell'entrata in vigore della legge – delega, si sono evidenziate rilevanti criticità legate al fatto che la riforma non rientra nelle previsioni del PNRR, avendo la Ragioneria dello Stato imposto che

l'organizzazione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie avvenga *“nell’ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*. Nel parere licenziato dal **CSM con delibera del 15 settembre 2021** è stato osservato che l'istituzione di un tribunale autonomo sul modello del tribunale della sorveglianza, con l'accorpamento di tutte le competenze in materia di famiglie e minori, con istituzione di una sezione distrettuale che assorbirà tra l'altro gran parte della competenza in materia delle corti di appello e la costituzione di sezioni circondariali presso ogni circondario, nonché l'istituzione di una procura specializzata, non potrà basarsi sugli insufficienti organici dei tribunali per i minorenni e dei tribunali ordinari (per lo più di piccole o medie dimensioni e privi di giudici con specializzazione esclusiva) e delle procure minorili, che annoverano un numero di magistrati corrispondente a circa un terzo dei magistrati che compongono i tribunali per i minorenni.

L'unico vincolo numerico previsto dalla riforma è nel senso che ai tribunali ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci, in deroga alla regola, che corrisponde a un principio di buona amministrazione, per cui le sezioni di tribunale devono essere composte da almeno 5 magistrati.

**Nell'analisi effettuata dal Ministero sul fabbisogno degli organici, risalente al 2022 ed effettuata sulla base dei dati del 2021**, si stimava la necessità di una pianta organica con non meno di 607 magistrati destinati alla trattazione delle macromaterie della famiglia e del tutelare. Il fabbisogno complessivo delle sezioni circondariali era individuato in misura pari a circa il 10% (500 unità) dei posti complessivamente assegnati in organico ai tribunali ordinari (5.424 unità). Veniva inoltre stimato un incremento necessario di 60 unità per le sezioni distrettuali e di 32 unità per le Procure. In definitiva, secondo lo studio ministeriale, l'incremento necessario della pianta organica per il funzionamento della riforma richiede 292 magistrati, cui aggiungere 2.130 unità per il personale amministrativo e 47 per quello dirigenziale.

**Di recente il Ministero ha licenziato lo schema di decreto di determinazione delle piante organiche di magistratura, attualmente sottoposto al vaglio del CSM, che ha richiesto i pareri dei Consigli Giudiziari sulla base delle osservazioni dei Capi degli Uffici coinvolti.**

Dall'esame della parte I della relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai sensi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, emerge che, nel disegnare le piante organiche, ci si è attenuti alle seguenti linee metodologiche, in coerenza con l'articolato normativo:

a) poiché la rideterminazione delle piante organiche deve avvenire nell'ambito delle attuali dotazioni del personale di magistratura, si sono operate delle modifiche compensative con gli uffici, nella specie i tribunali ordinari e le corti di appello, che cedono parte delle loro competenze;

b) essendo previsto che il TPMF costituisce un ufficio autonomo articolato di una sezione distrettuale e di sezioni circondariali da istituirsi presso ogni circondario, le piante organiche sono state disegnate per l'intero tribunale, competendo al suo presidente, attraverso lo strumento tabellare, di stabilire l'assegnazione delle singole unità di magistratura, sulla base di un criterio di flessibilità;

c) sotto il profilo metodologico, al fine di individuare le risorse potenzialmente recuperabili dai tribunali del Distretto, è stata condotta un'analisi statistica mirata, che ha visto come indice portante il dato delle iscrizioni civili nelle materie trasferite alla competenza del TPMF, in considerazione del regime transitorio. Al fine di normalizzare i picchi riscontrabili nella singola annualità, si è elaborata e valorizzata la media dei procedimenti iscritti nel triennio 2020 – 2022, rapportando il dato al numero di iscrizioni complessive nel settore civile e nel settore penale, nell'ambito del Distretto<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> A livello nazionale si è calcolato che i procedimenti iscritti nelle materie di competenza del TPMF corrispondono al 10% del totale. Si è poi valutato l'asserito minore impegno richiesto ai magistrati relativamente al settore della volontaria giurisdizione, nel quale rientra anche la materia tutelare, che è stata valutata corrispondente al 54% delle iscrizioni attese nel TPMF. Si è dunque provveduto a quantificare il numero dei magistrati effettivamente addetto alle materie di interesse, sulla base delle percentuali di impiego comunicate dai Tribunali (pag. 23), pervenendo per il TPMF a una stima media nazionale di 654 procedimenti iscritti pro capite. Si è inoltre considerato lo scarto tra le previsioni tabellari e le risorse da destinare al settore, valutato nella misura del 37% (30% ove si computino i presidenti di sezione). Un'ulteriore valutazione è stata fatta rispetto all'incidenza degli affari sottratti alle Corti di appello e destinati agli istituendi TPMF (fl. 29 e 30).

Tale metodologia si presta ai seguenti rilievi critici, da più parte sollevati:

- Scarsa rappresentatività del triennio posto a base dell'analisi statistica: l'analisi statistica compiuta dal Ministero si basa esclusivamente sul numero medio di iscrizioni nel triennio 2020 – 2022. I dati relativi al triennio selezionato sono fortemente condizionati dall'emergenza pandemica, in conseguenza della quale si è generalmente verificata una sensibile riduzione delle iscrizioni nel periodo. I dati statistici utilizzati dal Ministero rappresentano dunque per difetto gli attuali flussi di lavoro, relativamente ai quali si registra invece un sensibile incremento.
- Omessa considerazione dell'incidenza del nuovo rito unificato per le famiglie e per i minori: le stime ministeriali si fondano sulla media ponderale delle iscrizioni registratesi nel triennio 2020 – 2022. Non è oggetto di alcuna considerazione l'impatto del nuovo rito unificato, di cui agli artt. 473 bis e ss. cpc introdotti dal D.lgs. n. 149/22 con efficacia dal 28.2.2023.
- Impossibilità di estrarre dati statistici attendibili mediante il nuovo applicativo SICID minori. Occorre, pertanto, una volta che sarà stato messo a punto il sistema di estrazione dei dati statistici dal SICID minori, procedere a un nuovo lavoro di parametrizzazione delle piante organiche dell'istituendo TPMF ai carichi e ai flussi di lavoro).

In definitiva, appare preoccupante che la determinazione delle piante organiche, a differenza della precedente stima che aveva ritenuto ineludibile un incremento degli organici, sia stata fatta sulla base di una mera spartizione delle già carenti piante organiche esistenti e sulla base di una sottostima dei flussi che in tutto il territorio nazionale sono in tendenziale aumento.

##### ***5. Le criticità relative agli uffici di Procura presso il TPMF***

Il novellato art. 70-ter dell'Ordinamento Giudiziario disciplina le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie precisando che questo ha sede nel capoluogo del distretto, così escludendo che debbano essere costituiti uffici circondariali del pubblico ministero.



Alla Procura sono attribuite le attuali competenze della Procura minori e le competenze civili della procura ordinaria, il che pone delicati problemi di coordinamento, quanto ai reati che rientrano nel ‘codice rosso’, tra la Procura specializzata e la Procura ordinaria. Nella relazione illustrativa si precisa che sarebbe stato opportuno disciplinare in maniera più specifica i poteri del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sua azione, ma non vi si è proceduto per mancanza di delega.

Anche per le Procure è necessaria una nuova disamina dei volumi di affari, compreso l’apporto degli affari civili e del settore tutelare attualmente in carico alle Procure ordinarie. Ma soprattutto, occorre un significativo adeguamento delle piante organiche, alla luce sia delle ridotte dimensioni delle Procure minorili (mediamente in rapporto di 1 a 3 rispetto ai tribunali), sia in considerazione del fatto che le nuove Procure non beneficeranno di alcun apporto di magistrati e di personale dalle Procure ordinarie. Preoccupa, pertanto, il fatto che lo schema di decreto sulla determinazione delle piante organiche della magistratura non preveda alcun incremento degli organici delle Procure, che saranno peraltro sprovviste dell’apporto dei VPO.

#### *6. Le disposizioni transitorie*

**La disciplina transitoria si presenta piuttosto farraginoso**, prevedendo una sorta di formazione progressiva del TPMF. In particolare, è previsto che a far data dal 1° gennaio 2025 i magistrati titolari delle funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni assumano le funzioni di presidente e procuratore degli uffici cui sono trasferite le relative funzioni; che a far data dal 1° gennaio 2030 i presidenti di sezione dei tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del TPMF, anche in via non esclusiva, siano destinati, a loro domanda, alle funzioni di presidente di sezione presso il corrispondente TPMF, anche in questo caso assicurando prevalenza, in caso di aspiranti in numero superiore ai posti disponibili, ai magistrati di maggiore esperienza nelle materie.

Quanto alla **sorte dei procedimenti**, si dettano le disposizioni volte ad assicurare la sopra menzionata gradualità nell'avvio del nuovo tribunale. Le nuove norme si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 17/10/2024; sono disciplinati i procedimenti che a quella data sono già pendenti davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario. In particolare, si prevede che i procedimenti civili, penali e amministrativi, pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla suddetta data, proseguiranno davanti alla sezione distrettuale del TPMF con l'applicazione delle norme processuali anteriormente vigenti e che, tuttavia, i provvedimenti saranno reclamabili davanti alla sezione distrettuale. I procedimenti *de potestate* instaurati successivamente a questa data seguiranno la nuova disciplina, ovvero saranno trattati dal giudice monocratico della sezione circondariale, con reclamo alla sezione distrettuale. Quanto ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data dell'11/10/2024, è previsto che siano definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data del 1° gennaio 2030 proseguiranno davanti alla sezione circondariale del TPMF.

Al fine di garantire la funzionalità dei tribunali e in attesa della completa definizione delle misure organizzative necessarie al funzionamento delle sezioni circondariali del TPMF, si prevede la possibilità di avvalersi degli istituti di flessibilità, che dovrebbero essere appositamente declinati, alla luce dell'incompiuta attuazione delle piante organiche flessibili e delle note difficoltà che le tabelle infradistrettuali previste dalla vigente circolare comportano.

È dunque prevedibile che tale disciplina determinerà gravissimi problemi organizzativi, dato l'insufficiente numero di magistrati nella maggior parte dei tribunali per i minorenni, con gli effetti di un'ulteriore perdita di specializzazione del TPMF e di una dannosa confusione di ruoli e di incombenze.

L'auspicio è che possa essere introdotto un opportuno correttivo all'attuale disciplina. Tanto anche alla luce del fatto che la ricognizione dell'edilizia giudiziaria in funzione del dimensionamento del TPMF è ancora *in itinere* e che occorre procedere alla creazione del nuovo sistema informatico, ancora in fase di studio, predisponendo nelle more

l'adeguamento del SICID minorile, bisognoso di implementazioni evolutive specifiche, e la possibilità di una sua connessione con i tribunali ordinari, le procure e la corte d'appello.

**Con l'art. 12 del decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 è stata disposta la proroga di dodici mesi per l'entrata in vigore della parte cd. ordinamentale della Riforma del Tribunale unico. E' auspicabile che questo lasso di tempo, per quanto esiguo, sia utilizzato per operare un approfondito lavoro di adeguamento rispetto alle enunciate rilevanti criticità.**

#### *7. Aspetti procedurali. Necessità di interventi di coordinamento del rito con la struttura del TPMF*

La struttura del futuro tribunale per le persone e le famiglie richiede interventi di coordinamento.

Va innanzitutto rilevato che il nuovo rito unificato, a norma dell'art. 473-bis.1 si svolge davanti a un giudice collegiale, tribunale ordinario o tribunale per i minorenni, salva la facoltà del presidente del collegio di designare il giudice relatore al quale delegare la trattazione e l'eventuale istruzione della causa. Secondo il rito unificato, lo svolgimento del processo davanti a un giudice monocratico, quindi, è soltanto eventuale, anche se altamente probabile, e riguarda comunque solo alcune fasi del giudizio ferma restando l'attribuzione al collegio della decisione della causa. Per contro, nel TPMF, ogni fase del giudizio contenzioso civile di primo grado, compresa quella della decisione, è affidata a un giudice monocratico.

Ne deriva che la disciplina del rito unificato, come delineata dallo schema del decreto legislativo, è una disciplina di fatto transitoria che dovrà essere modificata per quanto riguarda la sua applicazione ai giudizi monocratici delle sezioni circondariali.

#### *7.1. La ripartizione degli affari*

Al di là del generale principio dell'art. 50.5 u.c. del RD n. 12/1941, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, che stabilisce che le regole di ripartizione degli affari tra sezione distrettuale e sezioni circondariali non dà luogo a questioni di competenza, non sono declinate regole con riferimento alle conseguenze della violazione dei criteri di ripartizione

degli affari per territorio. Non trova sicuramente applicazione la disciplina dell'art. 473 bis 11 cpc, mentre potrebbe applicarsi il tuttora vigente art. 83 ter disp. att. cpc (l'inosservanza delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, nelle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione), secondo il quale il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

Quanto all'erronea attribuzione degli affari tra sezione distrettuale e sezioni circondariali, manca pure una disciplina, sicché ci si chiede se debba parimenti operare l'art. 83 ter o se si applichi l'art. 50 *quater* cpc, a mente del quale le disposizioni di cui agli articoli 50bis e 50ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice, con previsione che alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma, cpc.

Manca, infine, una disciplina di coordinamento relativa alle impugnazioni, tenuto conto che quelle avverso i provvedimenti emessi in primo grado dalla distrettuale andranno in corte di appello, mentre le impugnazioni sui provvedimenti di responsabilità andranno alla distrettuale in composizione collegiale non integrata.

## ***7.2. Necessaria modifica dell'art. 403 cc e dell'art. 38 disp. att. cc***

La norma di cui all'art. 403 cc prevede una conferma della convalida con provvedimento collegiale (con necessaria previsione tabellare di un collegio composto per i circondariali più piccoli con giudici assegnati ad altre sezioni circondariali) ed un reclamo presso la corte d'appello. È dunque necessaria una disciplina di adeguamento della disciplina della convalida e del reclamo, anche con riferimento ai provvedimenti adottati ex art. 403 cc, che ex art. 50 comma 1 lett. a) del Rd 12/1941 come modificato dal d.lgs. n. 142/2022 sono emanati dal giudice monocratico nelle sezioni circondariali, allorquando siano proposti nell'ambito dei procedimenti di adottabilità, attribuiti alle sezioni distrettuali<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. le osservazioni contenute sul punto nel Documento propositivo redatto dai Presidenti degli Uffici – pilota del Distretto ligure.

L'articolo 38 fa esplicito riferimento al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario, prevedendo un particolare procedimento di trasferimento della competenza in caso di contemporanea pendenza, superando il criterio della priorità a favore dell'attrazione verso la causa *separativa*. Per i procedimenti instaurati dopo l'avvio della riforma ordinamentale, infatti, se la causa instaurata per prima sarà la vicenda separativa, la successiva domanda di decadenza o di limitazione della responsabilità genitoriale sarà introdotta come nuova domanda, trattandosi di un diritto indisponibile. Se invece è stata instaurata una procedura ex art 333/330 cc da parte del PM ed una parte privata instaurerà una nuova procedura separativa (o ex art 337 ter cc per i figli nati fuori dal matrimonio), il giudice dovrà valutare la riunione dei due procedimenti applicando gli strumenti ordinari. E quindi, se le due procedure sono state instaurate innanzi a due giudici diversi, si dovrà valutare se il criterio prevalente è la precedente iscrizione (criterio ritenuto prevalente nelle ipotesi di riunione) o se si debba applicare analogicamente il criterio fissato dall'art 38 disp. att. cc con prevalenza della vicenda separativa<sup>5</sup>.

Appare quanto meno opportuna una norma transitoria per l'ipotesi dei procedimenti pendenti innanzi all'attuale tribunale per i minorenni ex art 330/333 cc, con instaurazione di una causa separativa successivamente all'entrata in vigore della riforma ordinamentale innanzi ad una sezione circondariale del TPMF, trattandosi di ipotesi non prevista dall'art 38 disp. att., che riguarda i rapporti tra uffici diversi.

Ulteriori problemi riguarderanno le funzioni tutelari, in quanto fino ad esaurimento dei procedimenti davanti al TO, la materia sarà divisa tra TO e TPMF, con una defatigante duplicazione di attività.

### **8. Conclusioni**

In sintesi, con riferimento al rito, appare necessario introdurre un'efficace semplificazione degli adempimenti previsti dagli artt. 403 cc e 473 bis 15 cpc relativi ai provvedimenti urgenti e indifferibili e prevedere adeguati meccanismi di semplificazione del procedimento, al fine di meglio coordinare la fase introduttiva con la fase della trattazione e della

---

<sup>5</sup> Cfr. le osservazioni sul punto contenute nel documento cit.

definizione, riducendo l'incidenza dei provvedimenti urgenti *inaudita altera parte* a contraddittorio differito.

Con riferimento alla riforma ordinamentale, appare ineludibile, nell'ambito della proroga accordata dal Governo:

- garantire un adeguato livello di specializzazione del TPMF e, in particolare, la composizione collegiale e multidisciplinare delle sezioni circondariali, riconsiderando il ruolo e le funzioni dei giudici onorari esperti;
- prevedere i necessari adeguamenti degli organici di magistratura e del personale amministrativo e disciplinare l'Ufficio per il processo, con l'apporto di un contingente di addetti UPP, al pari degli uffici ordinari;
- rivedere e semplificare il rito;
- procedere ai necessari adeguamenti dei registri informatici;
- operare una ricognizione degli spazi di edilizia giudiziaria da destinare al nascente TPMF.